

Avv. SIMONE GIARDINA

VIA CAVALLUCCIO, N. 28 – 98122 – MESSINA
VIA DEI MARSI, N. 96 – 65127 - PESCARA
P.IVA 02870010846 – GRDSMN78T17F061B
TEL. E FAX 090.3505694 – 3334429352
MAIL: avv.simonegiardina@gmail.com
PEC: studio_giardina.s@legalmail.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

Sez. 3-Quater – RG. 14507/2022 –

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 c.p.a.

Per la **MIC.MED srl**, (cod. fisc. 09964680012), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Naboiu Lenuta (cod. fisc. NBALNT69B48Z129L), con sede legale in Torino, al Corso Alberto Picco, n. 82, rappresentata e difesa, dall'Avv. Simone Giardina (cod. fisc. GRDSMN78T17F061B) del Foro di Messina, presso il cui studio in Messina, alla Via Cavalluccio, n. 28 è elettivamente domiciliata, giusta mandato speciale alle liti già in atti, la quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni indirizzo PEC: **studio_giardina.s@legalmail.it** o fax 0903505694

- ricorrente -

Contro

- **Ministero della Salute**, (c.f. 80242250589) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA);

- **Ministero della Salute**, (c.f. 80242250589); in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Ministero della Salute** (c.f. 80242250589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'indirizzo di posta elettronica certificata **atti.giudiziari@postacert.sanita.it** (estratto da PP.AA)

- **Ministero della Economia e delle Finanze**, (c.f. 80415740580) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Ministero della Economia e delle Finanze**, (c.f. 80415740580) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (c.f. 80415740580), in persona del legale *pro tempore*, all'indirizzo di posta elettronica certificata **attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it** (estratto da PP.AA)

- **Presidenza Del Consiglio Dei Ministri**, (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Presidenza Del Consiglio Dei Ministri**, (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'indirizzo di posta elettronica certificata **attigiudiziaripcm@pec.governo.it** (estratto dal Registro PP.AA.)

- **Presidenza del Consiglio, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano** (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Presidenza del Consiglio. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA.)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA.)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM) all'indirizzo di posta elettronica certificata **statoregioni@mailbox.governo.it** (estratto dal sito istituzionale perché non presente sul registro PP.AA. né su registro IPA)

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Parigi, n. 11 – cap. 00185, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA.),

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Parigi, n. 11 – cap. 00185, all'indirizzo di posta elettronica certificata **conferenza@pec.regioni.it** (estratto dal sito istituzionale perché non presente sul registro PP.AA. né su registro IPA)

- **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Parigi, n. 11 – cap. 00185

- **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Marialaura Piovano [C.F. PVNMLR62D57L219F] dall'avv. Chiara Candiollo [C.F. CNDCHR69L61L219D], dall'avv. Giulietta Magiona [C.F. MGLGTT60A49L219Q] dall'avv. Gabriella Fusillo [C.F. FSLGRL71S42L219H], dall'avv. Pier Carlo Maina [C.F. MNAPCR66D16L219V] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so Regina Margherita 174, agli indirizzi PEC: **marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it**; **chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it**; **giulietta.magona@cert.regione.piemonte.it**; **gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it** **piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it**, (estratti da Reginde e presenti nell'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte)

- **Regione Piemonte**, (c.f. 80087670016), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Piazza Castello, 165 - 10122 Torino (TO) domicilio digitale PEC: **gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Piemonte**, (c.f. 80087670016), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Piazza Castello, 165 - 10122 Torino (TO), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare**, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domicilio digitale PEC: **gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it** (estratto da PP.AA) e **sanita@cert.regione.piemonte.it** (estratto da IPA)

- **Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare**, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare**, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domicilio digitale PEC: **gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it** (estratto da PP.AA) e **sanita@cert.regione.piemonte.it** (estratto da IPA)

- **Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare**, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Lombardia**, (c.f. 80050050154), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Città Di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI) domicilio digitale PEC: **presidenza@pec.regione.lombardia.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Lombardia**, (c.f. 80050050154), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Città Di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Autonoma Valle D'Aosta**, (c.f. 80002270074) in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in P.zza Deffeyes, 1 – 11100 – Aosta (AO) – domicilio digitale PEC **sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it** (estratto da PP.AA) nonché **segretario_generale@pec.regione.vda.it** e **gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it** (estratti da IPA)

- **Regione Autonoma Valle D'Aosta**, (c.f. 80002270074) in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in P.zza Deffeyes, 1 – 11100 – Aosta (AO) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Liguria**, (c.f. 00849050109), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza De Ferrari 1 – 16121 – Genova – domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.regione.liguria.it** (estratto da PP.AA).

- **Regione Liguria**, (c.f. 00849050109), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza De Ferrari 1 – 16121 – Genova rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Veneto**, (c.f. 80007580279), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – Venezia (VE) domicilio digitale PEC: **protocollo.generale@pec.regione.veneto.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Veneto**, (c.f. 80007580279), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – Venezia (VE) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia**, (c.f. 80014930327), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza dell'Unita' d'Italia 1 - 34121 Trieste (TS) - domicilio digitale PEC: **regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it** (estratto IPA in quanto non presente su PP.AA)

- **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia**, (c.f. 80014930327), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza dell'Unita' d'Italia 1 - 34121 Trieste (TS) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Umbria**, (c.f. 80000130544), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia (PG) - domicilio digitale PEC: **regione.giunta@postacert.umbria.it** – (estratto da PP.AA)

- **Regione Umbria**, (c.f. 80000130544), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia (PG) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Toscana**, (c.f. 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in piazza Duomo, 10 - Palazzo Sacratì Strozzi – Firenze (FI) - domicilio digitale PEC: **regionetoscana@postacert.toscana.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Toscana**, (c.f. 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in piazza Duomo, 10 - Palazzo Sacratì Strozzi – Firenze (FI) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Marche**, (c.f. 80008630420), in persona del Presidente pro tempore; con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (AN) domicilio digitale PEC: **regione.marche.protocollogiunta@emarche.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Marche**, (c.f. 80008630420), in persona del Presidente pro tempore; con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (AN) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Emilia-Romagna**, (c.f. 80062590379), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO) domicilio digitale PEC: **- attgiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Emilia-Romagna**, (c.f. 80062590379), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Lazio**, (c.f. 80143490581), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma (RM); domicilio digitale PEC: **protocollo@regione.lazio.legalmail.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Lazio**, (c.f. 80143490581), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma (RM); rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Abruzzo**, (c.f. 80003170661), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via L. Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - domicilio digitale PEC: **contenzioso@pec.regione.abruzzo.it** (estratto da PPAA)

- **Regione Abruzzo**, (c.f. 80003170661), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via L. Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Molise**, (c.f. 00169440708), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Genova, 11 – Campobasso (CB) - domicilio digitale PEC: **regionemolise@cert.regione.molise.it** (estratto da IPA in quanto non presente su PP.AA.)

- **Regione Molise**, (c.f. 00169440708), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Genova, 11 – Campobasso (CB) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Puglia**, (c.f. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari (BA). - domicilio digitale PEC: **avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it** (estratto da PPAA) e **protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it** (estratto da IPA)

- **Regione Puglia**, (c.f. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari (BA). rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Basilicata**, (c.f. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ) domicilio digitale PEC: **ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it** (estratto da PPAA)

- **Regione Basilicata**, (c.f. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Calabria**, (c.f. 02205340793), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ) domicilio digitale PEC: **capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Calabria**, (c.f. 02205340793), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei

Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Campania**, (c.f. 80011990639), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Napoli, Via S. Lucia 81 – 80132 (NA) - domicilio digitale PEC: **us01@pec.regione.campania.it** (estratto da PPAA)

- **Regione Campania**, (c.f. 80011990639), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Napoli, Via S. Lucia 81 – 80132 (NA) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Siciliana**, (c.f. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA); domicilio digitale PEC: **segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it** (estratto da IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Regione Siciliana**, (c.f. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PPAA)

- **Assessorato Alla Salute Della Regione Sicilia**, (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA) domicilio digitale PEC: **assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it** (estratto da IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Assessorato Alla Salute Della Regione Sicilia**, (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Autonoma della Sardegna**, (c.f. 80002870923), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari (CA) domicilio digitale PEC: **pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Autonoma della Sardegna**, (c.f. 80002870923), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari (CA) rappresentato, difeso e

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- **Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo**, (c.f. 80003690221), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trento (TN) domicilio digitale PEC: giunta@pec.regione.taa.it – (estratto da PP.AA)

- **Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo**, (c.f. 80003690221), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trento (TN) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- **Provincia Autonoma di Trento**, (c.f. 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN) domicilio digitale PEC: presidente_attiudiziari@pec.provincia.tn.it (estratto da PP.AA)

- **Provincia Autonoma di Trento**, (c.f. 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- **Provincia Autonoma di Bolzano**, (c.f. 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Silvius-Magnago-Platz 1 - Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano (BZ) domicilio digitale PEC: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it (estratto da PP.AA)

- **Provincia Autonoma di Bolzano**, (c.f. 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Silvius-Magnago-Platz 1 - Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano (BZ) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino**, (c.f. 09059340019), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Magellano, 1 - 10128

Torino (TO), domicilio digitale PEC **aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it**
(estratto da PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo**, (c.f. 01127900049), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Michele Coppino, 26 - 12100 Cuneo (CN), domicilio digitale PEC **aso.cuneo@cert.legalmail.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria**, (Cod. Fisc. 01640560064), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria (AL), al domicilio digitale **aagg-legale@pec.ospedale.al.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino**, (c.f. 10771180014), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede corso Bramante, 88 - 10126 Torino, domicilio digitale **protocollo@pec.cittadellasalute.to.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara** (c.f. 01521330033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Corso Mazzini n.18 - 28100 Novara, domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.aou.no.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano**, (c.f. 95501020010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Regione Gonzole, 10 - 10043 - Orbassano (TO) - domicilio digitale PEC: **aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Alessandria**, (c.f. 02190140067), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria, domicilio digitale PEC: **aslal@pec.aslal.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Asti**, (c.f. 01120620057), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI, Casella Postale 130, domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.asl.at.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Biella**, (c.f. 01810260024), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Dei Ponderanesi, 2 - 13875 (BI),

domicilio digitale PEC: **ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale Città di Torino**, (c.f. 11632570013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via San Secondo 29 - 10128 Torino, domicilio digitale PEC - **protocollo@pec.aslcittaditorino.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA) e **legale.recuperocrediti@pec.aslcittaditorino.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1** (c.f. 01128930045), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN) - **protocollo@aslcn1.legalmailpa.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 2 Alba-Bra** (c.f. 02419170044), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Vida, 10 - 12051 Alba (CN), domicilio digitale: PEC: **aslcn2@legalmail.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Novara** (c.f. 01522670031), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Roma, 7 - 28100 Novara (NO), domicilio digitale PEC: **protocollogenerale@pec.asl.novara.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Torino 3 di Collegno e Pinerolo**, (c.f. 09735650013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Martiri XXX Aprile 30 - 10093 Collegno (TO), domicilio digitale PEC: **legale@cert.aslto3.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Torino 4, dei Comuni di Ciriè, Chivasso e Ivrea**, (Cod. Fisc. 09736160012) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) - domicilio digitale PEC: **direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Torino 5**, (c.f. 06827170017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in P.zza Silvio Pellico, 1 - 10023 - Chieri (TO), domicilio digitale PEC: **protocollo@cert.aslto5.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Vercelli**, (c.f. 01811110020), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 - Vercelli, domicilio digitale PEC: **aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (VCO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Mazzini, 117, 28887 – Omegna, Cod. Fisc. 00634880033, domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.aslvco.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- amministrazioni resistenti -

e nei confronti di

- MEDICAL GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. e P. Iva 06554720018, con sede legale in Torino, c.so Re Umberto n. 82, domicilio digitale PEC **medicalgroupsrl@certopec.it** (estratto dal pubblico registro INI/PEC)

- controinteressato -

Per la sospensione cautelare

Dei sotto indicati provvedimenti già impugnati con

Con il ricorso principale e i motivi aggiunti iscritti al RG. 14507/2022

- 1) del decreto del 06.07.2022, emesso di concerto dal Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. del 15.09.2022 recante: “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.*”
- 2) delle consequenziali linee guida emesse, con decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, pubblicate sulla G.U. del 26.10.2022;
- 3) dell'intesa raggiunta in sede di CSR il 28.09.2022, Rep. 213/CSR;
- 4) dell'accordo raggiunto in sede di CSR il 07.11.2019, Rep. 181/CSR;
- 5) di tutti gli eventuali accordi – di estremi sconosciuti – sottoscritti dalle Regioni con lo Stato in merito a detto superamento dei tetti di spesa di estremi sconosciuti;

- 6) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413,
- 7) della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante *“approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”*;
- 8) dell'elenco allegato alla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui sono state individuate la società, il fatturato nonché le quote di ripiano per il quadriennio 2015-2018;
- 9) dell'Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- 10) dell'elenco allegato alla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui è stata individuata la società Mic.Med srl tra le società fornitrici richiamate al ripiano ed è stato calcolato il suo fatturato per il quadriennio 2015-2018 nonché le quote di payback per il medesimo quadriennio;
- 11) di tutti i documenti istruttori utilizzati dalla Regione Piemonte, per stabilire il fatturato della società ricorrente, per il quadriennio 2015-2018 nonché le quote di payback per il medesimo quadriennio;
- 12) della comunicazione a mezzo PEC, ricevuta il 01.02.2023;
- 13) del prospetto riepilogativo contenuto nel file denominato *“micmed”*, comunicato a mezzo PEC il 01.02.2022 ove si leggesse su *“base/1000”*;

14) di tutti i calcoli e conteggi e modalità e documenti di estremi sconosciuti con cui è stato determinato il fatturato della società ricorrente per il quadriennio 2015-2018 e la quota di payback per il relativo periodo;

15) ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento, datata 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;

16) delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici e, cioè:

16.1) della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino e dei relativi allegati;

16.2) deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo e dei relativi allegati;

16.3) deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dei relativi allegati;

16.4) deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dei relativi allegati;

16.5) deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara e dei relativi allegati;

16.6) deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e dei relativi allegati;

16.7) deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL e dei relativi allegati;

16.8) deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT e dei relativi allegati;

16.9) deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI e dei relativi allegati;

16.10) deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino e dei relativi allegati;

16.11) deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1 e dei relativi allegati;

16.12) deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2 e dei relativi allegati;

16.13) deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO e dei relativi allegati;

16.14) deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3 e dei relativi allegati;

16.15) deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4 e dei relativi allegati;

16.16) deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5 e dei relativi allegati;

16.17) deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC e dei relativi allegati;

16.18) deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO e dei relativi allegati.

16.19) delle deliberazioni inviate dalla Regione Piemonte a mezzo PEC il 01.02.2023, in seguito ad istanza di accesso;

oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:

1) del decreto del 06.09.2022 emesso di concerto dal Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. del 15.09.2022 recante: “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.*”

2) delle consequenziali linee guida emesse, con decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, pubblicate sulla G.U. del 26.10.2022;

3) dell'intesa raggiunta in sede di CSR il 28.09.2022, Rep. 213/CSR;

4) dell'accordo raggiunto in sede di CSR il 07.11.2019, Rep. 181/CSR;

5) di tutti gli eventuali accordi – di estremi sconosciuti – sottoscritti dalle Regioni con lo Stato in merito a detto superamento dei tetti di spesa di estremi sconosciuti;

6) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413,

7) degli ulteriori atti, connessi, collegati, presupposti e consequenziali di estremi sconosciuti;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. - La controversia che ci occupa si inserisce nella nota questione del payback dei dispositivi medici (quadriennio 2015-2018) che ha visto migliaia di aziende, operanti in detto settore industriale, ricorrere dinnanzi a codesto Ecc.mo TAR per impugnare dapprima i provvedimenti emanati dalle amministrazioni

centrali e, successivamente, quelli consequenziali di ripiano emessi dalle Regioni e Province autonome.

La società Mic.Med srl, avendo effettuato forniture di detto materiale alle strutture sanitarie della Regione Piemonte, per il quadriennio in questione, rientra nel novero delle società suddette avendo proposto il ricorso principale, in data 14.11.2022 e i motivi aggiunti, in seguito al provvedimento di ripiano della Regione Piemonte, in data 11.02.2023,

Rinviando al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti per le ragioni delle impugnazioni (onde evitare di appesantire la lettura della presente istanza cautelare, comunque sintetizzati *infra* a pag. 22 e segg.), in questa sede la società ricorrente intende richiedere la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con il ricorso principale e i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 55 c.p.a..

2. – A tal fine, va qui rammentato che, in base all'art. 18 del DL 155/2022, il pagamento delle quote di ripiano, così come individuate nel provvedimento Regionale, doveva avvenire entro trenta giorni dall'adozione di esso e, in mancanza, era prevista un'automatica compensazione tra crediti (il tutto si sarebbe dovuto concludere entro il 14 gennaio 2023). Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del DL 4/2023, i versamenti e le compensazioni furono spostati al 30.04.2023.

2.1. - Successivamente, è intervenuto ancora il legislatore d'urgenza che, con il DL 34/2023, all'art. 8, ha previsto una duplice possibilità: **a)** per le aziende che non hanno proposto il ricorso e quelle che rinunciassero ad esso possono versare entro il 30.06.2023, a tacitazione della pretesa, il 48% di quanto singolarmente richiesto nel provvedimento Regionale di *payback*; **b)**

le restanti aziende che non intendessero rinunciare al ricorso dovranno ripianare senza sconti e, cioè, nella misura singolarmente individuata nel provvedimento emesso dalla Regione o provincia autonoma entro il 30.06.2023.

Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che la disposizione in questione andasse interpretata nel senso che: *“fino all'indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all'indicata data, l'amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l'importo originariamente richiesto oppure l'importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra”* **(TAR Lazio, sez. 3-quater 1960/2023 del 07.04.2023).**

2.2. - Inoltre, per quanto riguarda precipuamente la Regione Piemonte la stessa, con provvedimento DD 888/A1400A/2023 del 19/04/2023, del Direttore Generale della Direzione Regionale Sanità, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di ripiano n. 2426 del 14.12.2022, fino alla data del 30 giugno 2023 e ciò tenuto conto sia dell'intervento normativo a livello governativo, sia in relazione all'interpretazione dell'art. 8 del d.l. 34/2023 fornita dal TAR nonché a causa dei numerosi ricorsi pendenti avverso il provvedimento di ripiano del 14.12.2023 adottato dalla Regione.

Dunque fino al 30.06.2023 ogni obbligo di pagamento è sospeso e le compensazioni non possono avvenire.

3. – La Mic.Med srl non intende aderire alla proposta, così come formulata nell’art. 8 del d.l. 34/2023, atteso che quella soluzione risulta rilevarsi inaccettabile e palesemente ingiusta. Pertanto, la società ricorrente, fino al 30.06.2023, grazie al provvedimento di sospensione adottato dalla Regione e all’interpretazione favorevole offerta da codesto Ecc.mo TAR, può stare tranquilla atteso che entro quella data non corre alcun rischio di compensazione e non verrà incisa a causa dei provvedimenti impugnati.

La Mic.Med srl, seguendo l’orientamento di codesto Ecc.mo TAR, ha atteso tutte le proroghe dei termini di sospensione dei provvedimenti impugnati che verranno a scadere il 30.06.2016. Inoltre, si è aspettato – invano – che in sede di conversione del DL 34/2023 si intervenisse in una siffatta e delicata materia visto il pesante contenzioso pendente. Tuttavia, la legge di conversione n. 56/2023, pubblicata nella GU del 29.05.2023, non ha apportato significative modifiche al testo originario del decreto legge.

Si è persino atteso un intervento dell’ultimo minuto del legislatore d’urgenza che disponesse una ulteriore proroga. Ma nulla di questo è avvenuto.

Tuttavia, il 30.06.2023, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di ripiano verrà meno e, allo stato, non ci sono provvedimenti (né a livello governativo, né a livello regionale) che proroghino il termine del 30.06.2023 ad altre date. La conseguenza di ciò è che successivamente a tale data il provvedimento di ripiano inizierà a produrre nuovamente i suoi effetti e la società ricorrente rischia di subire una irreversibile incisione a mezzo di esso e degli altri atti impugnati.

Adesso, a quasi 20 giorni dalla fine del mese, non si può più ragionevolmente attendere. Il 01.07.2023 verranno meno gli effetti sospensivi dei provvedimenti impugnati e conseguentemente la società ricorrente verrà incisa con il discutibile meccanismo delle compensazioni previsto dal legislatore d'urgenza in materia di *payback*. Proprio per tale ragione sussiste un'unica strada: quella di proporre istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. all'Ecc.mo TAR al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, non potendo la società attendere per la tutela dei propri diritti e interessi la definizione del merito, stante l'efficacia esecutiva che dal 01.07.2023 assumeranno gli atti impugnati.

3.1. - Orbene, come noto, l'art. 55 c.p.a. stabilisce che la trattazione dell'udienza cautelare deve avvenire entro 20 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione del ricorso. Nel caso di specie, l'ultima camera di consiglio utile prima del 30.06.2023, in base al calendario delle udienze di codesta Sezione, risulta essere quella del 27.06.2023. Pertanto, con il presente atto la società ricorrente, **MIC.MED srl**, (cod. fisc. 09964680012), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Naboiu Lenuta, dichiara di proporre ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 c.p.a., al fine di potere trattare la stessa all'udienza richiamata.

I – Sul *fumus boni juris*: rinvio

In relazione al *fumus boni juris* si rinvia al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti che sono certamente fondati e meritevoli di accoglimento che qui – ad ogni buon fine – brevemente si sintetizzano.

A) Con il ricorso introduttivo, sono stati impugnati gli atti delle amministrazioni centrali per violazione di legge ed eccesso di potere sotto le più svariate figure sintomatiche e, in particolare:

Con i primi due motivi, è stata rilevata l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l'illegittimità costituzionale ovvero per incompatibilità con il diritto euro-unitario delle norme da cui gli stessi traggono fondamento;

Con il terzo motivo di ricorso è stata evidenziata la illegittimità dei provvedimenti impugnati perché i tetti di spesa sono stati fissati in modo retroattivo violando il principio di certezza del diritto e di affidamento e senza avere fatto partecipare le associazioni di categoria più rappresentativa a detto procedimento di determinazione dei tetti di spesa.

Con il quarto motivo è stata dedotta l'illegittimità degli atti impugnati in quanto, il rinvio *sic et simpliciter* ai modelli CE per stabilire lo sfioramento del tetto di spesa delle regioni, non consente di comprendere se l'istruttoria sia stata completa e siano stati utilizzati i modelli corretti e se il provvedimento di certificazione sia stato emesso su presupposti esatti.

Con il quinto motivo di ricorso, è stata evidenziata la illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto ai fini del calcolo del fatturato per il periodo 2015-2018, l'indicazione dei modelli BA0210 fosse insufficiente, estremamente generica e contraddittoria

Con il sesto motivo di ricorso, infine, è stato dedotto come gli atti impugnati fossero illegittimi poiché il fatturato calcolato ai fini del ripiano non doveva prevedere l'IVA.

B) Con il ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la Determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022 nonché tutti gli atti istruttori e tutti gli atti indicati in essa

nonché gli atti che sono stati consegnati alla società ricorrente in seguito ad istanza di accesso, sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche e, in particolare:

Con il primo motivo, è stata dedotta la illegittimità derivata della determinazione della Regione Piemonte per la nullità radicale del D; del 06.10.2022 ex art. 21-septies della legge 241/1990, per violazione dell'art. 18, commi 3, 4 e 5 della legge 400/1988, atteso che le linee guida in questione assumevano sostanzialmente la forma di un regolamento e, in quanto tale, occorre il parere obbligatorio del Consiglio di Stato che, nel caso di specie, è mancante.

Con il secondo motivo, è stata rilevata la illegittimità della determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022 n. 2426 perché violava palesemente le norme sull'effettività del contraddittorio procedimentale. E nella specie, l'effettività dello stesso non era stata salvaguardata, sia a causa delle discutibili modalità di pubblicità della comunicazione di avvio del procedimento; sia per l'esiguità del termine concesso (10 giorni) – ed è dirimente -, in quanto lo stesso era incompatibile con le verifiche e ricerche dei dati contabili necessari (da effettuare su esercizi finanziari chiusi da oltre 4 anni,) al fine di articolare, poi, gli scritti difensivi.

Con il terzo motivo, è stato dedotta l'illegittimità di tutti gli atti impugnati perché il fatturato calcolato dalla Regione Piemonte alla Società ricorrente e la relativa quota di ripiano, così come indicati nella determinazione del 14.12.2022, per il quadriennio (2015-2018), fosse manifestamente errato;

Con il quarto motivo, è stata evidenziata la illegittimità di tutti gli atti impugnati a causa della patente contraddittorietà tra i dati economici

indicati nella determinazione della Regione Piemonte e quelli certificati, ai fini dello sfioramento di spesa per medesima Regione, con il D.M. 06.07.2022, pubblicato il 15.09.2022. Con la conseguenza che l'erronea quantificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni in questione della Regione Piemonte, certificata con il DM del 06.07.2022, determinasse un errato calcolo dello scostamento dei tetti di spesa per le annualità di riferimento e, per l'effetto, l'erroneità del calcolo del ripiano complessivo per il quadriennio 2015-2018 della Regione Piemonte.

Con il quinto motivo è stata evidenziata la illegittimità derivata di tutti i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, per i vizi da cui erano affetti i provvedimenti delle amministrazioni centrali presupposti, in quanto atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso principale, inserendosi gli stessi nella procedura di payback per il ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici da parte delle Regioni per il quadriennio 2015-2018.

II – Sul *periculum in mora*

Circa il *periculum*, si evidenzia, invece, che vengono richiesti notevoli importi alla ricorrente a titolo di quota di ripiano (quasi 300 mila euro) da versare entro il 30.06.2023 e, ove ciò non avvenisse l'amministrazione effettuerà automaticamente delle compensazione tra crediti e debiti.

In realtà tali importi sono platealmente errati, come emerge dagli atti di causa **[v. doc. di cui al ricorso per motivi aggiunti]**. Inoltre, la Società ricorrente non dispone delle somme che asserisce di vantare l'amministrazione e che, tra l'altro, non avrebbe mai immaginato che potessero essergli richiesti

a titolo di payback, su contratti conclusi, su importi dove ha già pagato le imposte e in merito ad esercizi finanziari ormai chiusi: la Mic.Med srl non può far fronte ad una richiesta di payback così importante.

A ciò si aggiunga, che la società ricorrente, al pari di tutte le altre, non ha concorso a creare “buchi finanziari” alle Regione, atteso che le procedure di scelta per il fornitore, i fabbisogni dei dispositivi medici nonché i prezzi individuati quali base d’asta nelle gare, sono sempre stati gestite dalle Regioni o dagli aggregatori Regionali non quindi dalle società fornitrici.

Tra l’altro, ove non si dovessero sospendere i provvedimenti impugnati la società ricorrente, di piccole dimensioni, con un unico dipendente, rischia di subire un doppio danno irreparabile e irreversibile: a) non ricevere più i pagamenti da parte della P.A. (stante l’automatismo della compensazione previsto dalla legge), con conseguente impossibilità della stessa di potere continuare a svolgere la propria attività e di far fronte agli impegni assunti con i fornitori e le aziende produttrici. Da qui l’evidente rischio di subire, di conseguenza, anche procedure esecutive per la riscossione di eventuali crediti, con tutto quello che ne consegue da un punto di vista del discredito della società nel settore in cui opera e dal un punto di vista bancario; b) la società non potrebbe più proseguire nella fornitura di importanti dispositivi medici alle Strutture Sanitarie Regionali. Con l’effetto che la mancata fornitura incide sul diritto alla salute dei cittadini, stante la particolare funzione di detto materiale. Con un ulteriore effetto paradossale che, in mancanza di continuità di forniture, le strutture pubbliche potrebbero altresì attivare contenziosi nei confronti della società odierna ricorrente, con tutto

quello che ne consegue sotto il profilo della responsabilità civile e penale! Effetti, quindi, irreversibili che, per evitarli, occorre una pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati da parte di codesto Ecc.mo TAR, atteso che gli stessi dal 01.07.2023 iniziaranno a produrre effetti pregiudizievoli in danno alla società ricorrente.

Inoltre, ove non si sospendesse l'efficacia dei provvedimenti impugnati, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti, si verrebbe a realizzare la reviviscenza dell'ingiusto e ottocentesco istituto del *solve et repete* che la Corte Costituzionale ha ritenuto più volte illegittimo, in quanto gravemente limitativo del diritto di difesa e contrario al principio di ragionevolezza e uguaglianza (Corte Cost. sent. 114/2018; 21/1961; cfr. 76/1961 e 45/1962).

Nondimeno, verrebbe leso il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione, perché la società si vedrebbe privata delle somme a mezzo di un procedimento di compensazione automatico, che non prevede atti impugnabili se non appunto i provvedimenti già gravati.

Infine, si evidenzia, che la complessità e particolarità della vicenda del *payback*, i rischi della sospensioni delle forniture del prezioso materiale alle strutture sanitarie regionali (a causa della assenza di risorse disponibili), i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto comunitario del meccanismo di ripiano previsto dal legislatore nonché i gravi vizi di legittimità di cui sono inficiati gli atti impugnati (già denunciate in sede di ricorso principale e di motivi aggiunti nonché avanzati anche dalle altre aziende) e il numero elevatissimo di contenzioso pendente, lascia trasparire

che, a maggior ragione, debba essere sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, perché vi è un relevantissimo interesse pubblico al fine di evitare che gli stessi producano effetti in danno alle imprese e, in particolare, alla società ricorrente Mic.Med srl e, in via ancora più generale, al sistema sanitario nazionale.

Pertanto, proprio per evitare tutti i gravi e irreversibili effetti sopra richiamati si chiede all'Ecc.mo TAR, ex art. 55 c.p.a., la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e riportati in epigrafe al presente atto o, in subordine, di adottare i provvedimenti interinali ritenuti più opportuni al fine di tutelare più efficacemente, *medio tempore* (in attesa della definizione del merito), i diritti e gli interessi della società ricorrente.

Tutto ciò premesso, la Mic.Med. srl, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Naboiu Lenuta, come in atti rappresentata e difesa, chiede

P.Q.M.

che l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento di tutte le ragioni sopra esposte, voglia

1) sospendere in via cautelare, ex art. 55 c.p.a., l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e i motivi aggiunti iscritti al RG. 14507/2022 e riportati in epigrafe al presente atto;

2) in subordine, adottare i provvedimenti interinali ritenuti più opportuni al fine di tutelare più efficacemente, *medio tempore* (in attesa della definizione

del merito), i diritti e gli interessi della società ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con, in via istruttoria, ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di presentare ulteriori motivi aggiunti.

Messina li, 06.06.2023

Avv. Simone Giardina